

## REGOLAMENTO (CE) N. 1469/95 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il Consiglio europeo, nel vertice di Copenaghen del giugno 1993 ed in quello di Essen del dicembre 1994, ha sottolineato l'importanza della lotta contro le frodi e le irregolarità commesse a danno del bilancio comunitario; che è opportuno prendere provvedimenti più severi, onde garantire che le risorse comunitarie stanziare per l'attuazione della politica agraria comune (PAC) non vengano concesse a persone e società che non presentino sufficienti garanzie di affidabilità in merito alla corretta esecuzione delle operazioni in causa;

considerando che, secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal FEAOG siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 <sup>(5)</sup>.

prevede, tra l'altro, che gli Stati membri comunichino sistematicamente alla Commissione le irregolarità accertate e le procedure giudiziarie o amministrative volte a sanzionare gli autori di tali irregolarità, per tenerla regolarmente informata sulla natura delle pratiche fraudolente e per consentirle di recuperare le somme indebitamente versate;

considerando che è necessario completare tali disposizioni istituendo un regime comunitario in base al quale tutte le autorità nazionali competenti possano identificare gli operatori che — in occasione di gare o in vista di restituzioni all'esportazione o in sede di vendita a prezzo ridotto di prodotti d'intervento — abbiano commesso, intenzionalmente o per negligenza grave, un'irregolarità ai danni delle risorse comunitarie o sui quali gravi un fondato sospetto in tal senso; che su questa base occorre determinare tutta una serie di provvedimenti, i quali, tenuta presente la gravità dell'infrazione ed a seconda che quest'ultima sia accertata o solo presunta, vadano da un'intensificazione dei controlli fino all'esclusione degli operatori dalla partecipazione ad operazioni da stabilirsi, quando si accerti che l'operato degli interessati rispondeva a un'intenzione fraudolenta;

considerando che, per fornire agli operatori tutte le garanzie necessarie, occorre riprendere nella sostanza, per quanto concerne in particolare il rispetto del carattere riservato e del segreto d'ufficio nonché le norme nazionali di procedura penale, le disposizioni corrispondenti del regolamento (CEE) n. 595/91; che, in materia di protezione dei dati, possono esser rese applicabili le disposizioni previste a tal fine nella normativa relativa all'assistenza reciproca in materia doganale e agricola;

considerando che il presente regime deve applicarsi in via complementare alle disposizioni specifiche già adottate o ancora da adottare nel quadro della PAC al fine di impedire le irregolarità, in particolare alle disposizioni che la Commissione, nell'ambito delle sue competenze confermate dalla Corte di giustizia, ha adottato in materia di controlli e sanzioni;

<sup>(1)</sup> GU n. C 151 del 2. 6. 1994, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 175.<sup>(3)</sup> GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 81.<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).<sup>(5)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.